



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere-Rel.
MARILENA GORGONI	Consigliere

Oggetto:

*CONTRATTI: TUTTI GLI ALTRI TIPI
--

Ud.05/02/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 14027/2022 R.G. proposto da:

SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in

-ricorrente-

contro

ASCOB ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI BINGO, elettivamente  
domiciliato in

rappresenta

e

) che lo

difende

-controricorrente-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 13177/2022  
depositata il 28/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024  
dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

### **Ritenuto che**

- 1.- La società srl in liquidazione ha avuto incarico da Ascob, ossia dalla associazione dei concessionari Bingo, di un'attività di consulenza volta a rilanciare l'attività del gioco del Bingo. In ragione di tale incarico la srl ha emesso 4 fatture per il pagamento della sua prestazione per un importo di 115 mila euro ed ha successivamente agito verso Ascob per ottenere il pagamento di quella somma.
- 2.- Davanti al Tribunale di Roma si è costituita Ascob ed ha eccepito la prescrizione presuntiva, ma ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di Vincenzo La Ventura, all'epoca Presidente dell'Associazione, onde costui venisse dichiarato considerato come unico responsabile dell'incarico conferito a
- 3.- Il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva di La Ventura, quale responsabile in proprio ed esclusivo, nel senso che ha appurato che costui ha agito in qualità di presidente della associazione e dunque per conto di quest'ultima, ma ha ritenuto prescritto il diritto.
- 4.- Ha proposto appello la società chiedendo, per due volte, durante il corso del giudizio di secondo grado di poter rinnovare la notifica nei confronti di La Ventura. E poiché non vi ha provveduto, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.
5. Conseguentemente avverso tale decisione ricorrere la società srl con tre motivi illustrati da memoria. Ascob si è costituita a sua volta con controricorso e memoria.

### **Considerato che**

6.- *La ratio della decisione impugnata.*

La tesi della Corte di Appello è che le due domande, quella nei confronti del La Ventura e quella nei confronti di Ascob, devono ritenersi due domande l'una dipendente dall'altra, ossia che vi è subordinazione tra la domanda verso l'associazione e quella verso il suo presidente, chiamato a rispondere ex articolo 38 c.p.c.

Con la conseguenza che l'appello proposto verso l'una è a sua volta dipendente da quello proposto verso l'altro, e con la conseguenza



che la mancata rinnovazione dell'appello verso l'uno ha reso inammissibile l'impugnazione anche verso l'altro.

7.- *I motivi di ricorso.*

Con tre motivi di ricorso la società srl contesta questa ratio.

8.- Con il **primo motivo** di ricorso si prospetta violazione dell'articolo 2909 c.c. e degli articoli 331 e ss. c.p.c.

La tesi è la seguente.

Le due domande, quella verso Ascob e quella verso La Ventura, non sono inscindibili, e ciò in quanto la domanda verso La Ventura è stata rigettata in primo grado, dove il giudice ha ritenuto estraneo il predetto al rapporto con ossia ha escluso che costui possa rispondere in proprio dell'obbligazione assunta. Questa statuizione non è stata impugnata, con la conseguenza che l'esclusione di responsabilità del La Ventura è diventata giudicato e con l'ulteriore conseguenza che, dunque, in appello costui non poteva più essere parte e la sua posizione non poteva dunque dirsi inscindibile da quella della Ascob.

Non c'era dunque in appello litisconsorzio necessario tra i due (Ascob e La Ventura) e di conseguenza non era necessario notificare l'impugnazione anche al La Ventura.

9.- Questi argomenti sono ribaditi con il **secondo motivo** di ricorso, che prospetta violazione degli articoli 291, 331 e 332 c.p.c. Si ribadisce l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel ritenere inscindibili le cause, che invece non lo sono e si sostiene che, anziché l'articolo 331 c.p.c., avrebbe dovuto applicarsi l'articolo 332 c.p.c. con conseguente sospensione del processo in attesa della notifica.

Si osserva infatti che tra Ascob e La Ventura vi era un legame di solidarietà passiva, essendo entrambi convenuti come obbligati in solido, e che le obbligazioni solidali non danno luogo a cause inscindibili.

10.- Questi due motivi sono logicamente connessi e possono valutarsi insieme.

Essi sono fondati.

Serve chiarire brevemente lo svolgimento degli atti.

La ha citato in giudizio sia Ascob che il La Ventura, per far valere la loro responsabilità solidale-sussidiaria, in quanto il La Ventura aveva agito quale rappresentante della Ascob, associazione non riconosciuta, e dunque era tenuto insieme a quest'ultima a rispondere delle obbligazioni assunte ex articolo 38 c.c..

A fronte di tale domanda, la Ascob aveva eccepito che invece il La Ventura era responsabile esclusivo e non già solidale.

Il Tribunale ha rigettato questa eccezione, e la relativa domanda riconvenzionale di Ascob, e dunque ha escluso una responsabilità esclusiva del La Ventura, mentre è rimasta in piedi invece la



questione della responsabilità solidale-sussidiaria di costui con Ascob, questione che è stata riproposta in appello dalla stessa

In secondo grado, dunque, le posizioni delle due parti, ossia Ascob e erano quelle di due obbligati in solido, posto che l'articolo 38 c.c. prevede una responsabilità per l'appunto solidale-sussidiaria di coloro che hanno agito impegnando l'associazione (Cass. 18792 / 2021; Cass. 36470 / 2022).

Ciò detto, è altresì principio di diritto che "in tema di obbligazioni solidali... ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale" (Cass. 34899/ 2022; Cass. 20860/ 2018).

E' vero che questo principio soffre una eccezione, nel senso che, invece, la solidarietà passiva può comportare litisconsorzio necessario, e dunque può produrre cause inscindibili, qualora tra le due vi sia dipendenza sul piano sostanziale, nel senso che la responsabilità dell'uno presuppone la responsabilità dell'altro (Cass. 20860/ 2018). E questa dipendenza tra le due posizioni può verificarsi anche tra debitori in solido qualora l'uno agisca in regresso verso l'altro (Cass. 34899/ 2022).

Ma non è questo il caso che ci occupa.

La Ascob, infatti, non ha fatto domanda di regresso verso La Ventura, ma ha fatto una domanda di esclusiva responsabilità di quest'ultimo, e dunque ha posto una questione di responsabilità alternativa: non lei, ma il La Ventura avrebbe dovuto pagare il debito. Questa domanda è stata tuttavia rigettata in primo grado e non è stata oggetto di impugnazione, con la conseguenza che se anche si volesse ritenere che essa poneva due posizioni dipendenti, ossia che essa introduceva una questione di due responsabilità (quella dell'associazione e quella del presidente) strettamente dipendenti l'una dall'altra, quando anche si ritenesse ciò, in appello quella dipendenza non c'era più, dato il giudicato formatosi sulla domanda stessa.

In appello, in altri termini, era rimasta solo la domanda di srl che mirava far valere la mera solidarietà-sussidiarietà tra Ascob e La Ventura, ossia la situazione derivante dall'articolo 38 c.c.

Con la conseguenza che le domande rimaste in appello erano verso due debitori in solido, e dunque davano luogo a posizioni scindibili, e non già ad un litisconsorzio necessario.

Con ogni conseguenza in ordine alla mancata rinnovazione della notifica.

11.- Ciò detto, il **terzo motivo**, che prospetta una violazione dell'articolo 292 c.p.c. deve ritenersi assorbito, in quanto lamenta la circostanza che non sia stato concesso un ulteriore termine per la notifica, attesa l'irreperibilità del destinatario.

Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio.



**P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo.  
Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.

Roma 5.2.2024

Il Presidente  
GIACOMO TRAVAGLINO

